

ASSEGNI “SORVEGLIATI SPECIALI”

Le norme sul contante e sugli assegni non sono più un tabù, o quantomeno siamo sulla buona strada.

La Circolare del MEF firmata proprio oggi dal Direttore della divisione competente si preoccupa di chiarire le spinose questioni emerse all'indomani dell'approvazione del decreto 231/2007, che – all'art. 49 – ha disciplinato in maniera “rivoluzionaria”, rispetto all'esistente, il regime di circolazione della moneta e dei titoli al portatore.

Ecco i principali quesiti cui il Dicastero fornisce risposta, ed i loro possibili impatti sia sugli intermediari finanziari che sulla clientela.

Rilascio di assegni singoli e carnet.

Dal 30 aprile gli assegni per importi pari o superiori a 5000 euro, siano essi circolari, bancari o postali, recheranno la clausola di non trasferibilità, che accompagnerà l'indicazione di quello che sarà, non dimentichiamolo, l'unico beneficiario degli stessi. La clausola sarà però un “accessorio” dell'assegno, nel senso che questo nascerà già con la dicitura non trasferibile, senza che, come ad oggi succede, qualcuno debba apporvela. Sia per i circolari che sui carnet di assegni, le banche e le poste dovranno consegnarli con la stampigliatura “non trasferibile”. Le scorte già presenti nei magazzini degli intermediari potranno non essere macerate, bensì utilizzate apponendo la clausola di non trasferibilità (è immaginabile il timbro) e depennando il riferimento al vecchio limite dei 12500 euro. Non trasferibili (con dicitura apposta, come oggi, a mano) diventeranno obbligatoriamente anche gli assegni già in possesso della clientela, i cui importi superino i 5000 euro. Potranno superare i 5000 euro, senza presentare la clausola di non trasferibilità, gli assegni all'ordine dello stesso traente (quelli noti come emessi “a me medesimo”), dato che sarà obbligatorio negoziarli solo da parte di quest'ultimo. In caso di girata non consentita, le banche o le poste comunicheranno al Mef l'infrazione (sanzionabile dall'1 al 40% dell'importo facciale del titolo), ma potranno pagare il titolo in presenza di girate regolari.

Assegni “liberi”

Sono i più “tartassati” dal nuovo provvedimento, anche perché ovviamente più sensibili al rischio di riciclaggio. Se richiesti dalla clientela (ricordiamo che altrimenti il carnet recherà le clausole di non trasferibilità prestampate), soggiaceranno (anche quelli circolari) al pagamento di un'imposta di bollo di euro 1,50 a modulo, imposta che le banche e le poste – ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2008 – riverseranno all'Erario bimestralmente. Potranno essere emessi per somme inferiori ai 5000 euro, mentre quelli ad oggi (e sino ad allora) emessi liberi sotto i 12500 si potranno incassare anche dopo il 30 aprile senza subire alcuna sanzione. Se venissero emessi, dopo il 30 aprile, assegni superiori ai 5000 euro senza nominativo del beneficiario e clausola di non trasferibilità, saranno pagati ma le banche e le poste comunicheranno l'infrazione al Mef.

Le girate.

Gli assegni sotto i 5000 euro saranno liberamente trasferibili, come detto, purché ogni girata rechi il codice fiscale del girante. Nel caso in cui una di queste manchi de predetto codice, sarà nulla, inficiando quelle che la seguono. Per essere chiari, se A gira a B un assegno da euro 4000, e B lo gira a C, tutti accompagnando con il codice fiscale le girate (purché il codice stesso non sia illeggibile o manifestamente errato) C potrà incassare l'assegno regolarmente. Ma se B dimenticasse il codice fiscale, C si vedrebbe rifiutare (anche in caso di errore rilevabile sulla composizione del medesimo, laddove invece apposto) dalla banca o dall'ufficio postale il relativo pagamento. Al soggetto C non rimarrà altro da fare che tornare da B e farsi regolarizzare l'assegno con il proprio codice fiscale. Il meccanismo evidentemente si complicherebbe se, di fronte a 7 girate, sulla quinta manchi il codice fiscale del girante; essendo le successive come non apposte, perché seguono una nulla, il giratario ultimo non potrebbe incassare l'assegno, anche se il suo girante (la sesta firma, nel nostro esempio) avesse apposto regolarmente il codice dell'amministrazione finanziaria.

Le girate con il codice fiscale andranno effettuate a partire dal 30 aprile, anche su moduli rilasciati prima di tale data. Per le persone giuridiche, laddove chi firma è il legale rappresentante, il codice fiscale dovrà essere invece quello della società. La girata sarà invece impossibile se non si disporrà di codice fiscale (es. cittadini stranieri, non residenti o che in qualche misura non abbiano il codice). In definitiva, un meccanismo farraginoso, che rende più ardue le girate tra soggetti di somme “in libertà”, ma se ne dovrà verificare col tempo le ricadute sulla prassi. Va ricordato che la legge delega per l’emanazione del decreto 231 lascia 18 mesi dall’entrata in vigore per proporre aggiustamenti.

Esenzioni dal bollo.

Non pagheranno il bollo gli assegni consegnati prima del 29 aprile 2008 e negoziati dopo tale data. Ciò varrà sia per i circolari che per i bancari o postali, anche se in carnet (cioè fino ad esaurimento).

Libretti di risparmio.

Diventa obbligatoria la comunicazione alla banca o alla posta, da parte del cedente, del trasferimento di un libretto di risparmio al portatore, qualsiasi sia il saldo da questo recato. Dal 30 aprile, in assenza di tale comunicazione, il cessionario che si presenta allo sportello con un libretto non suo potrà autocertificarne la provenienza, con le generalità del soggetto che glielo ha consegnato. Per i libretti invece con saldo pari o superiore ai 5000 euro esistenti alla data del 30 aprile, si concede una “moratoria” – fino al 30 giugno 2009 – per estinguerli o ricondurli sotto la soglia. L’alternativa sarà la loro trasformazione in libretti nominativi, ovvero la sanzione dal 10 al 20% del saldo.

Money transfer.

Gli invii (e non le ricezioni di somme) attraverso questi intermediari finanziari potranno essere di importi non superiori ai 2000 euro ciascuno, con un massimo di euro 5000 nei sette giorni (si cumuleranno invii dello stesso soggetto fino ad arrivare alla soglia). Sopra i 5000 euro, nessun trasferimento sarà possibile. Tra l’altro, quelli per importi superiori ai 2000 euro dovranno, di volta in volta, essere accompagnati da una dichiarazione del sender (colui che invia) circa la congruità dell’operazione rispetto al suo standing economico e finanziario.

Prof. Ranieri Razzante